



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI NOVALESA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 8

OGGETTO: CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI FINANZIARI, ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. ADOZIONE.

L' anno duemilatre addì ventuno del mese di marzo ore 20 e minuti 30 nella sala delle adunanze consiliare, convocato per provvedimento Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è tenuto, in sessione ordinaria in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

N.	COGNOME E NOME	Pr.	As
1	SILVESTRO Dr. Guido	*	
2	CHIAUDANO Pier Luigi	*	
3	CHIAPUSSO Marina Anna Maria	*	
4	CONCA Giuseppe	*	
5	FELETTI Franco	*	
6	GEREMIA Gianfranco	*	
7	GILLI Marco Domenico	*	
8	SARTORI Franco	*	
9	SILVESTRO Mario Luigi	*	
10	TRONZANO Andrea		*
11	PIACENZA Luigi		*
12	TURINETTI PRIERO Stefano		*
13	FALANGA Antonio		*
	T O T A L E	9	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. BARBERA Dr. Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SILVESTRO Dr. Guido nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della L. 241/90 e s.m.i., a mente del quale *"la concessione di sovvenzioni, contribuzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"*,

Dato atto che questo Comune si è sempre ispirato, nella materia di che trattasi, a criteri tesi ad assicurare oggettività ed imparzialità agli interventi deliberati, nel rispetto degli indirizzi a valenza regolamentare di cui, da ultimo, alla deliberazione C.C. n. 90 del 14.09.1989, come integrata con successiva deliberazione C.C. n.75 del 16.11.1990;

Atteso che l'Amministrazione permane nell'impossibilità di gestire direttamente alcune attività nei campi della promozione turistica, economica, culturale, dell'assistenza, della tutela ambientale, dell'agricoltura e della protezione civile, continuando con ciò ad avvalersi della preziosa collaborazione di enti, associazioni, istituzioni, organismi, soggetti privati operanti stabilmente sul territorio. L'Amministrazione intende, come per il passato, appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari, laddove se ne dimostri l'utilità e la rilevanza pubblica;

Ritenuto pertanto aggiornare, in aderenza al dettato normativo, la disciplina generale dei criteri e modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi per la concessione dei vantaggi economici di cui alla precitata L. 241/90 e s.m.i., dando maggiore organicità e strutturazione agli indirizzi a valenza regolamentare già espressi con deliberazioni C.C. n. 90/89 e n. 75/90, al contempo introducendo nuove fattispecie di benefici quali quelli, ad esempio, a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, incluso il sostegno umanitario in caso di calamità;

Visto l'allegato articolato riportante i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati e ritenuto in questa sede meritevole di adozione;

Ritenuto contestualmente disporre che a far data dall'entrata in vigore del nuovo testo regolamentare, trovi disapplicazione qualsivoglia altra disposizione incompatibile con i nuovi criteri adottati;

Udito il dibattito consigliere, successivo all'introduzione del Sindaco e alla lettura da parte del Vicesindaco degli articoli più importanti, dibattito in cui il Cons. Geremia G. chiede se non sia eccessivamente bassa la cifra prevista per gli aiuti ai privati in condizione di difficoltà momentanea. Gli risponde il Segretario comunale, richiamando il disposto dell'art. 12 della L. 241/90 e l'evidente necessità di stabilire una soglia, al fine di non creare precedenti e di evitare qualsivoglia rischio di arbitrarietà nell'erogazione. Il Vicesindaco, intervenendo, ricorda poi che la quantificazione è del resto in linea con le capacità del nostro Bilancio;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000, da parte del Segretario comunale Responsabile di servizio, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L. 241/90 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Sindaco, con funzioni di Presidente, indice votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano che dà il seguente esito:

Consiglieri eletti: n. 13

Consiglieri in carica: n. 13

Consiglieri presenti: n. 9

Consiglieri astenuti: n. =

Consiglieri favorevoli: n. 9

Consiglieri contrari: n. =

Constatato l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di approvare** l'allegato articolato recante i nuovi criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- 3) **Di dare atto** che il Regolamento di cui trattasi verrà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione;
- 4) **Di disporre** che, a far data dall'entrata in vigore del nuovo testo regolamentare, trovi disapplicazione qualsivoglia altra disposizione incompatibile con i nuovi criteri adottati.
- 5) **Di dare atto** che è stato acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267/00;

* * *

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SILVESTRO Dr. Guido

F.to BARBERA Dr. Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

28 MAR. 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARBERA Dr. Giovanni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì

28 MAR. 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

() dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28 MAR. 2003 al 12 APR. 2003 senza reclami e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui lo stesso è divenuto esecutivo. Reg. Pubbl. N. 45

IL SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L'Amministrazione comunale riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale da persone ed enti pubblici e privati ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari, di carattere ordinario e/o straordinario, finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

Art. 2

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati fra enti, associazioni, istituzioni, organismi, soggetti privati, che operano stabilmente sul territorio con finalità pubbliche:

- a. sociali e/o socio-assistenziali
- b. di incentivazione della pratica sportiva tra i giovani, a carattere non agonistico
- c. di arricchimento culturale, con particolare interesse locale
- d. di mantenimento dei valori storici
- e. privati che rientrino in situazione di bisogno o di disagio
- f. manifestazioni turistiche e di promozione sociale

Potranno fruire di ausili finanziari anche soggetti privati che, indipendentemente dallo svolgimento di attività di rilevanza pubblica, versino momentaneamente in situazioni di straordinario bisogno o disagio.

L'Amministrazione potrà inoltre farsi carico di contribuzioni economico-finanziarie, sempre subordinatamente alle proprie disponibilità, con finalità di sostegno umanitario in caso di calamità.

Capo II

CONTRIBUTI

Art. 3

Le contribuzioni possono avere carattere ordinario e straordinario, a seconda che:

- a) si concorra alle spese generali di funzionamento, sempre subordinatamente all'utilità sociale perseguita ed alla rendicontazione dell'attività svolta a favore della collettività
- b) si concorra a più rilevanti spese di investimento o a particolari attività, iniziative e manifestazioni localizzate sul territorio comunale, che arrechino beneficio o prestigio alla cittadinanza, ne arricchiscano il patrimonio sociale e culturale o ne favoriscano in particolare lo sviluppo economico, sociale, turistico e sportivo.

L'entità dei contributi è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dei soggetti istanti. Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future e costituire concorso nella spesa, non copertura totale di quella sostenuta.

Art. 4

Nella formazione del ruolo annuo dei soggetti aventi diritto avranno titolo preferenziale quanti non perseguono statutariamente scopo di lucro e quelli che meglio si attagliano al soddisfacimento di

progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore, siano essi di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario.

Art. 5

Ai fini dell'erogazione di contribuzioni a carattere ordinario, atto propedeutico alla richiesta è la presentazione delle attività da svolgersi sul territorio comunale.

Ai fini dell'erogazione di contribuzioni a carattere straordinario, dovrà essere prodotto l'elenco delle manifestazioni programmate o, nei casi di attività più strutturate, del progetto delle iniziative da porre in essere. Il progetto deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire. Saranno privilegiati i soggetti che concorderanno preventivamente i loro progetti con l'Ente erogatore.

Art. 6

Tanto la presentazione delle attività ordinarie preventivate quanto la consegna degli elenchi delle manifestazioni programmate e dei progetti di attività, dovranno avvenire entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'esercizio di funzionamento.

Ciò al fine di consentire, con riguardo alle contribuzioni ordinarie, la relativa iscrizione, in termini di stanziamento, nel redigendo schema del bilancio di previsione

I progetti di attività come le manifestazioni o iniziative di particolare rilevanza, dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione, che valuterà di volta in volta, sulla base delle disponibilità finanziarie, la loro iscrizione, in termini di stanziamento, nel bilancio d'esercizio.

Art. 7

Le erogazioni sono effettuate a consuntivo, previa rendicontazione dimostrativa delle attività svolte e, nei casi di progetti di attività, dei raggiunti obiettivi./Qualora l'intervento progettato abbia carattere di continuità nel tempo, il contributo può essere erogato a stati di raggiungimento di obiettivi parziali. La cadenza degli stati non può essere inferiore al bimestre.

Costituiscono deroga le erogazioni fino a € 260,00, che possono essere disposte in unica soluzione, con l'obbligo di relazione finale sull'uso effettuato.

(Art. 8)

Qualora la struttura del soggetto beneficiario lo postuli, al progetto debbono essere allegati i documenti economico-finanziari dimostranti l'attività complessiva, nonché gli statuti costitutivi.

Capo III

ALTRI BENEFICI

Art. 9

Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato momentaneo di straordinario bisogno o disagio, incluso il sostegno umanitario in caso di calamità, sono disposti con atto deliberativo su proposta dell'Assessorato competente entro il limite massimo di € 1.000,00.

Art. 10

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, dev'essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a. il vantaggio economico accordato dev'essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse;
- b. dev'essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può, in alcun caso, essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni;
- c. in caso di pluralità di richieste, dev'essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dal servizio competente su indicazione dell'Assessorato competente;
- d. nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro certificato annualmente dal responsabile del servizio in base a valutazioni anche di carattere economico.

* * *

